



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 1370 del 27/09/2018**

**Determina del Responsabile N. 166 del 27/09/2018**

PROPOSTA N. 1580 del 26/09/2018

**OGGETTO:** Osservazioni agli strumenti urbanistici attuativi art. 24 L.47/85 – L.1150/42 e s.m.i – L.R.34/92 e s.m.i. Comune di Montalto delle Marche – Variante urbanistica art.16 NTA del vigente PRG Comunale. Delibera di CC di adozione n° 28 del 28.07.18.

VISTO l'art. 24 della Legge 28.02.1985, n°47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n°343 del 29.07.2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23.09.2005;

VISTA la delibera di G.P. n°477 del 17.10.2005;

VISTA la Circolare 027 del 07/02/06 del Servizio Urbanistica, BB.NN., Attività Estrattive e VIA;

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942, n°1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5.8.92, n°34 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 1 e 2 della Legge Regionale n°34 del 16.12.2005;

VISTO l'art. 15 comma 5 della L.R. n° 34/92 modificato ed integrato dall'art. 11 della L.R. n° 22 del 23 novembre 2011 e dall'art. 34 della L.R. n° 3 del 16 febbraio 2015;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dal Comune con atto del Consiglio Comunale n°68 del 22.12.2001;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°28 del 28.07.2018 con la quale il Comune di Montalto delle Marche ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della Legge Regionale n°34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, il *Variante urbanistica art.16 NTA del vigente PRG Comunale, adozione ai sensi dell'art. 15 comma 5) L.R. n°34/92;*

VISTI gli atti ed elaborati predisposti dal Comune di Montalto delle Marche ed elencati nel parere appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 19.09.2018 di seguito integralmente trascritto:

“””””””””

Il Comune di Montalto delle Marche è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dal Comune con atto del Consiglio Comunale n°68 del 22.12.2001, modificato ed aggiornato con successive varianti.

L'Amministrazione interessata, con Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 28.07.2018 ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n°34/92 e successive modificazioni ed

integrazioni, la *Variante urbanistica art.16 NTA del vigente PRG Comunale* di seguito diffusamente descritta.

**Gli atti tecnico amministrativi trasmessi dal Comune tramite pec il 21.08.2018 con nota prot. com. n°5868 del 07.08.2018 agli atti con prot. n°18439 del 21.08.2018, sono i seguenti:**

1. Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 28.07.2018 di adozione della variante;
2. Piano Regolatore Generale – Vigente – Stralcio NTA – Art. 16;
3. Piano Regolatore Generale – Variante – Stralcio NTA – Art. 16;
4. Copia di Avviso di pubblicazione della variante datato 07.08.2018 prot. n° 5867.

## **DESCRIZIONE**

Si rileva preliminarmente che il Settore Programmazione, Pianificazione, Assetto del Territorio, Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno con nota prot. n° 17308 del 30.07.2018 ha comunicato la sussistenza dei requisiti di esclusione dalla procedura di VAS per la variante normativa in oggetto, per effetto della lettera k) comma 8 dell'art. 1.3 delle linee Guida Regionali per la VAS approvate con D.G.R. n° 1813 del 21.12.2010.

Dalla disamina della Delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 28.07.2018 di adozione della variante di che trattasi si rileva che la stessa riguarda la modifica dell'art. 16 – Zona agricola - delle NTA del PRG vigente, relativamente alle distanze da rispettare nelle costruzioni nelle zone agricole, sia delle abitazioni che degli accessori, per renderla conforme alla L.R. 13/90, al Regolamento Edilizio Tipo e al D.M. 1444/1968.

Viene evidenziato che il vigente P.R.G. Comunale detta norme sulle distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, in zona agricola, sia tra fabbricati che dai confini di proprietà, mentre la L.R. 13/90 detta norme sulle distanze da rispettare, per le abitazioni tra i fabbricati e dai confini e per gli annessi agricoli, solo tra questi e l'abitazione e tra manufatti simili, senza nulla prescrivere sulle distanze da rispettare dai confini di proprietà.

Nella suddetta delibera si legge:

*“Considerando che l'art. 16 delle NTA del vigente PRG, disciplinando, tra l'altro, le distanze dai confini da osservare nelle nuove costruzioni, non distingue le nuove abitazioni dagli accessori agricoli, creando una sorta di disparità di trattamento tra i cittadini del Comune di Montalto, per i quali il PRG prevede distanze dai confini nella costruzione di accessori agricoli e i cittadini di altri Comuni, per i quali i PRG non prevedono distanze dai confini, da rispettare nella costruzione di accessori agricoli, nel qual caso, mancando specifiche norme del PRG, si fa riferimento alle prescrizioni del R.E.T. e, alle norme del codice civile;”*

Nella delibera di adozione il Comune specifica che il Regolamento edilizio tipo della Regione (R.E.T.) disciplina le distanze delle costruzioni dai confini all'art. 61, il quale, dopo aver stabilito al comma 2 che *“nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444”* la *“distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5”*, al comma 3 dispone testualmente: *“per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: m1. 10, DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale”*. L'art. 61, comma 3, del R.E.T. fa riferimento agli interventi edilizi *“ricadenti in altre zone”*, cioè nelle zone omogenee diverse dalla zona *“C”* di espansione di cui al comma 2 e, pertanto, trova applicazione anche nella zona *“E”* agricola di cui al D.M. n.1444/1968.

Considerato, altresì, che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, *“all'art. 9 detta solo disposizioni in merito al rispetto delle distanze tra fabbricati e nulla impone per il rispetto dei distacchi dai confini*

nelle varie zone edilizie, ciò in quanto tale norma di natura igienico sanitaria tende a tutelare gli edifici destinati ad abitazione, poiché la norma stessa è da applicare solo quando le pareti che si fronteggiano siano finestrate” e che l’art. 61 del regolamento regionale tipo “nel disporre norme sul rispetto delle distanze, non fa altro che applicare le disposizioni del D.M.1444/68 sullo stesso regolamento”.

La presente variante consiste pertanto, nella sostituzione del termine “**costruzioni**” con “**abitazioni**” nel titolo del paragrafo dell’art. 16 denominato “Nuove **costruzioni** nelle aree agricole” e nel secondo comma dello stesso - “In particolare per le nuove **costruzioni** si applica quanto segue:...” (“Nuove **abitazioni** nelle aree agricole” e il secondo comma con “In particolare per la costruzione di nuove **abitazioni** si applica quanto segue:...”).

Pertanto viene ribadito in delibera che “...modificando la normativa contenuta nello strumento urbanistico generale, la costruzione delle attrezzature necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, disciplinata dall’art. 8 della L.R. n. 13/1990, deve osservare fra di loro una distanza minima di 10 metri (qualora abbiano le pareti finestrate o, delle pareti antistanti, almeno una sia finestrata) e dai confini una distanza minima di 5 metri, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 61, comma 3, del R.E.T.”

Nella Delibera di adozione il Comune dichiara che la Variante in questione, risulta conforme alla L.R. 13/90, al R.E.T. Regionale, al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e non contrasta con il PPAR della Regione Marche, il PAI Regionale ed il PTC Provinciale.

Lo scrivente Servizio, esaminata la documentazione trasmessa, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n°34/92, non ritiene che per la variante normativa di che trattasi debba essere formulata alcuna osservazione.

#### **CONCLUSIONI:**

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore Pianificazione Territoriale, è dell’avviso che **non vi siano osservazioni** da formulare ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 34/92, in merito al “Variante urbanistica art.16 NTA del vigente PRG Comunale, adozione ai sensi dell’art. 15 comma 5) L.R. n°34/92” adottata dal Comune di Montalto delle Marche con Delibera di Giunta Comunale n° 28 del 28.07.2018.

\*\*\*\*\*

CONSIDERATO che il citato parere del Settore Pianificazione Territoriale, possa ritenersi condivisibile e che **non vi siano osservazioni** da formulare in merito al Variante urbanistica art.16 NTA del vigente PRG Comunale, adozione ai sensi dell’art. 15 comma 5) L.R. n°34/92 adottato dal Comune di Montalto delle Marche con delibera del C.C. n° 28 del 28.07.2018 per gli stessi motivi in esso contenuti;

VISTI la legge 07.04.2014, n.56, l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui agli artt. 36 e 37 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

## **D E T E R M I N A**

**di non formulare le osservazioni**, ai sensi dell’art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47, in merito al Variante urbanistica art.16 NTA del vigente PRG Comunale, adozione ai sensi

dell'art. 15 comma 5) L.R. n°34/92 adottato dal Comune di Montalto delle Marche con Delibera di C.C. n° 28 del 28.07.2018;

di comunicare il presente provvedimento al Comune di Montalto delle Marche, all'Assessore competente ed al Segretario Generale;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore Pianificazione Territoriale

**Il Dirigente del Settore**

*(Dott.ssa Luigina Amurri)*

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 27/09/2018

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa AMURRI LUIGINA